

Ordinanza municipale concernente l'organizzazione di campeggi occasionali nel comprensorio del Comune di Cevio

(del 17 giugno 2013)

Il Municipio di Cevio, richiamati

- la Legge cantonale sui campeggi del 26 gennaio 2004 e relativo Regolamento d'applicazione del 27 aprile 2004;
- gli articoli 107 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e gli articoli 23 e 24 del relativo Regolamento d'applicazione del 30 giugno 1987;
- l'articolo 69 e seguenti del Regolamento organico comunale del 16 aprile 2007;

ordina:

- Campo di applicazione** **Art. 1** La presente ordinanza disciplina l'organizzazione di campeggi occasionali nel comprensorio territoriale del Comune di Cevio.
- Terreni per campeggi** **Art. 2** ¹ Sono di principio idonei al campeggio occasionale tutti i terreni ritenuti tali dal Municipio e che hanno regolarmente ottenuto il benestare a questo scopo da parte dei competenti Servizi cantonali.
² L'occupazione di un terreno per il campeggio occasionale è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del proprietario del fondo.
- Notifica campeggio** **Art. 3** L'istanza per l'apertura di un campeggio occasionale deve essere inoltrata all'Ufficio tecnico comunale almeno 30 (trenta) giorni prima della data d'inizio del campeggio, mediante l'apposito formulario che deve essere compilato in modo corretto e preciso in ogni punto. Detto formulario specifica i requisiti necessari per poter chiedere l'apertura di un campeggio occasionale.
- Autorizzazione** **Art. 4** ¹ L'Ufficio tecnico comunale, per delega municipale, rilascia agli organizzatori l'autorizzazione per l'esercizio di un campeggio occasionale, trasmettendone copia al proprietario del fondo e agli enti, uffici o servizi interessati.
² Le indicazioni e le condizioni contenute nell'autorizzazione sono vincolanti per lo svolgimento del campeggio occasionale.
³ Un campeggio può avere inizio solo se gli organizzatori sono in possesso della relativa autorizzazione.
- Revoca autorizzazione** **Art. 5** ¹ Il Municipio, per giustificati motivi di sicurezza, di ordine pubblico e/o di tutela ambientale, può revocare in ogni tempo, senza preavviso, l'autorizzazione per l'esercizio di un campeggio occasionale, come pure può ordinare lo sgombero immediato di un campeggio in corso di svolgimento.
² Per l'annullamento e lo sgombero di un campeggio non è riconosciuto alcun indennizzo o rimborso spese.

Capo campo, responsabilità	Art. 6 Il capo campo che figura sull'istanza per l'apertura del campeggio occasionale, oppure se del caso il suo sostituto, è ritenuto responsabile di ogni e qualsiasi danno, incidente, situazione o avvenimento collegati direttamente o indirettamente allo svolgimento del campeggio stesso.
Risarcimento eventuali spese del Comune	Art. 7 Nel caso il Comune debba assumersi spese di qualsiasi genere in relazione all'organizzazione e allo svolgimento di un campeggio occasionale, l'organizzatore può essere chiamato ad assumersi un congruo risarcimento, sulla base delle valutazioni e modalità decise dal Municipio.
Disposizioni generali	Art. 8 Il capo campo, o chi per esso, deve ossequiare le seguenti disposizioni: <ol style="list-style-type: none">1) <i>notificare, entro 24 ore, tramite gli appositi moduli, il suo arrivo e quello della comitiva alla Polizia cantonale;</i>2) <i>fare in modo che la comitiva abbia a tenere, durante tutto il periodo del campeggio, un atteggiamento corretto e disciplinato, evitando ogni turbamento della quiete pubblica;</i>3) <i>impegnarsi affinché la comitiva abbia a rispettare l'ambiente, la natura, l'attività agricola, la popolazione locale e le proprietà private;</i>4) <i>provvedere, prima della partenza, alla pulizia del terreno utilizzato e al corretto sgombero dei rifiuti e di ogni altro materiale;</i>5) <i>ordinare il tempestivo sgombero del campeggio nel caso dovessero verificarsi delle situazioni di pericolo (alluvioni, frane, incendi, ecc.);</i>6) <i>pagare regolarmente tutte le tasse dovute in relazione all'organizzazione del campeggio occasionale.</i>
Proprietario del terreno	Art. 9 ¹ Al proprietario, o gestore, del terreno adibito a campeggio occasionale è fatto obbligo di assicurarsi che gli organizzatori siano regolarmente in possesso dell'apposita autorizzazione comunale. ² Il proprietario, o gestore, del terreno è inoltre chiamato a vigilare affinché il campeggio abbia a svolgersi nel rispetto dell'autorizzazione comunale e delle normative o disposizioni applicabili in materia. Eventuali inadempienze sono da segnalare tempestivamente al Municipio o all'Ufficio tecnico comunale.
Tasse	Art. 10 ¹ Per il rilascio di un'autorizzazione per l'esercizio del campeggio occasionale è fatturata agli organizzatori o al capo campo una tassa di cancelleria di CHF. 50.- (cinquanta). ² È inoltre esigibile ogni altra tassa prevista da una legge o regolamento specifico e applicabile nella fattispecie. ³ Le tasse sono dovute così come da rispettiva fatturazione.
Contravvenzioni	Art. 11 Le infrazioni alla presente ordinanza sono sanzionate con la multa. Viene applicata la procedura di contravvenzione disciplinata dagli articoli 145 e seguenti della Legge organica comunale.


- Disposizioni finali** **Art. 12** Per quanto non contemplato nella presente ordinanza si rinvia alle normative federali, cantonali e comunali applicabili in materia.
- Disposizioni abrogative** **Art. 13** È abrogata la corrispondente ordinanza municipale del 18 aprile 2005 emanata dall'allora Municipio di Caviglioglio, come pure ogni altra precedente disposizione comunale vigente in materia.
- Entrata in vigore** **Art. 14** La presente ordinanza entra in vigore non appena cresciuta in giudicato.

Data di pubblicazione:

21 giugno 2013

per il Municipio di Cevio:

il Sindaco
Pierluigi Martini



il segretario
Fausto Rotanzi



Ordinanza approvata con risoluzione municipale no. 344 del 17 giugno 2013.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo dal 21 giugno al 5 luglio 2013.

A norma dell'articolo 208 e seguenti della Legge organica comunale,
contro la presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso
al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.